



Regolamento delle procedure per il conferimento di incarichi a professionisti iscritti all'Albo per la partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro esterni all'ODCEC di Forlì

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Comunicazione iniziale	2
Art. 3 – Commissione per l'istruttoria.....	2
Art. 4 – Criteri per le nomine	2
Art. 5 – Procedimento	3
Art. 6 – Adempimenti successivi.....	3
Art. 7 – Monitoraggio	4



Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina, per disposizione di legge o su richiesta di soggetti esterni ad esso, di membri di Commissioni o Gruppi di lavoro da selezionare tra i propri Iscritti.

Art. 2 – Comunicazione iniziale

Nel caso in cui si verifichi quanto richiesto dall'art. 1, il Segretario dell'Ordine dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale e/o l'invio tramite posta elettronica certificata a tutti i propri iscritti dell'avviso di ricerca e di nomina indicando tutti i requisiti richiesti per la candidatura, i termini temporali in cui far pervenire la propria disponibilità, l'eventuale documentazione da allegare, i criteri che verranno applicati per la scelta tra i candidati disponibili ed ogni altro elemento noto che sia o possa essere di interesse per l'eventuale manifestazione di disponibilità da parte degli Iscritti.

Art. 3 – Commissione per l'istruttoria

Il Consiglio dell'Ordine può nominare fra i propri membri una Commissione incaricata della predisposizione degli avvisi di cui all'art. 2 e dell'istruttoria riguardante le candidature pervenute.

La Commissione può essere nominata per singoli eventi o per periodi temporali, comunque non eccedenti il termine di durata in carica del Consiglio.

Nella predisposizione degli avvisi di cui all'art. 2, alla Commissione è demandata anche la scelta dei criteri per l'assegnazione dell'incarico.

La Commissione è composta dal Consigliere Segretario dell'Ordine e da due ulteriori Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio, ed è presieduta dal Consigliere Segretario.

Qualora la Commissione non sia costituita, l'istruttoria riguardante le candidature pervenute e gli adempimenti di cui all'art. 4 sono eseguiti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 – Criteri per le nomine

Le nomine sono effettuate sulla base dei criteri scelti dalla Commissione di cui all'art. 3 eventualmente nominata, o, in mancanza, sulla base dei criteri scelti dal Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, saranno considerati:

1. l'esperienza e la competenza nelle materie oggetto di specifiche richieste;
2. l'adempimento regolare degli obblighi della formazione continua;
3. l'assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
4. il regolare pagamento delle quote di iscrizione.

Nel conferimento degli incarichi dovrà tenersi conto anche del principio di rotazione.



In ogni caso il/i professionista/i da nominare non devono versare in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto esterno richiedente. Pertanto, in sede di istruttoria verranno informati dell'identità del soggetto esterno – se non già resa pubblica – e dovranno rilasciare specifica dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi.

Art. 5 – Procedimento

Al momento in cui la Segreteria dell'Ordine riceve da un soggetto esterno la richiesta di nomina di uno o più Iscritti a far parte di una Commissione o di un Gruppo di studio, d'esame o di lavoro, ne dà immediata notizia al Consigliere Segretario, che convoca la Commissione di cui all'art. 3 o, in caso di inesistenza della medesima, inserisce la richiesta di nomina all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione di cui all'art. 3 o, in sua mancanza, il Consiglio definiscono modalità, tempi, requisiti, criteri e ogni altro elemento indicato nell'art. 2 e dispone la pubblicazione e/o l'invio dell'avviso previsto dal medesimo articolo, dando almeno, ove possibile, quindici giorni di tempo per far pervenire alla Segreteria dell'Ordine le candidature.

Qualora non sia possibile soddisfare la tempistica di cui al comma precedente, la Commissione, od il Consiglio in sua mancanza, può eccezionalmente disporre termini inferiori.

Scaduto il termine per la ricezione delle candidature, la Commissione si riunisce per l'esame delle domande pervenute e, sulla base dei criteri precedentemente decisi, formula al Consiglio una proposta per la nomina richiesta.

Il Consigliere Segretario inserisce all'ordine del giorno del Consiglio, alla prima riunione utile, la nomina del o dei professionisti richiesti.

Il Consiglio dell'Ordine, preso atto della proposta motivata della Commissione se costituita, tenendo comunque conto dei criteri da utilizzare per la scelta del candidato, delibera la nomina o le nomine previste e dà mandato al Consigliere Segretario per gli adempimenti successivi.

Nel caso in cui, per ragioni temporali, non sia possibile al Consiglio procedere alla nomina richiesta, essa potrà essere effettuata direttamente dalla Commissione, con successiva informativa al Consiglio.

Art. 6 – Adempimenti successivi

Una volta che il Consiglio o la Commissione di cui all'art. 2 hanno deliberato la nomina del professionista o dei professionisti, il Consigliere Segretario, a mezzo la Segreteria dell'Ordine, ne dà tempestiva comunicazione a tutti i diretti interessati, individuabili in coloro che hanno inviato la propria manifestazione di disponibilità ed al soggetto esterno richiedente la nomina.



Art. 7 – Monitoraggio

La Commissione di cui all'art. 2 o, in sua assenza, il Consigliere Segretario, predispone almeno semestralmente un monitoraggio degli incarichi assegnati e lo sottopone al Consiglio dell'Ordine, il quale, presone atto, ne dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale.